




COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 20 del reg.	Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE RUBRICATA "CONCESSIONE DEI DIRITTI D'USO DI INFRASTRUTTURE FISICHE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA NEL COMUNE DI CARSOLI".
Data 24/02/2023	

L'anno duemilaventitre, il giorno 24 del mese di FEBBRAIO alle ore 13:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

			Presenti	Assenti
Nazzarro	Velia	Sindaco	X	
Lugini	Gianpaolo	Vice Sindaco	X	
Arcangeli	Federica	Assessore	X	
Di Natale	Simone	Assessore	X	
Muzi	Lorenza	Assessore		X

Partecipa il Segretario Comunale dott. Francesco Cerasoli

Assume la presidenza il Sindaco che, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE RUBRICATA "CONCESSIONE DEI DIRITTI D'USO DI INFRASTRUTTURE FISICHE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA NEL COMUNE DI CARSOLI";

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 c. 1 T.U. D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA


Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrale e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto,
Con voto unanime,


DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione Immediatamente Eseguita ex art. 134/4 del D.Lgs n. 267/2000



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
- Medaglia d'argento al valor civile -
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 –



Proposta di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Approvazione schema di convenzione rubricata “CONCESSIONE DEI DIRITTI D’USO DI INFRASTRUTTURE FISICHE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA NEL COMUNE DI CARSOLI”.

IL PROPONENTE


Premesso che:

- FibreConnect è un operatore di telecomunicazioni impegnato nella realizzazione di un progetto nazionale per sviluppare una rete di comunicazione elettronica a banda ultra-larga e, nel perseguimento del proprio oggetto sociale, ha ottenuto un'autorizzazione generale per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di comunicazione ai sensi dell'Art. 11 del Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259 (come successivamente modificato e integrato, il “**Codice delle Comunicazioni Elettroniche**”), numero di iscrizione al “*Registro degli Operatori di Comunicazioni*” 37907;
- il Codice delle Comunicazioni Elettroniche, in attuazione della Direttiva 2014/61/UE, ha successivamente introdotto norme di semplificazione ed agevolazione delle procedure di realizzazione delle reti in fibra ottica, anche in parziale riforma e ad integrazione della normativa previgente in materia;
- l'Art. 3 del D.M. 1° ottobre 2013, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, in coerenza con il quadro normativo di riferimento sopra richiamato prevede che l'installazione delle infrastrutture digitali sia effettuata prioritariamente utilizzando infrastrutture stradali ed intercapedini già esistenti ed utilizzate per il passaggio di altri sottoservizi, purché ciò risulti compatibile con le rispettive specifiche norme di settore, in una logica di conservazione e al fine di limitare al massimo l'impatto ambientale degli interventi;
- FibreConnect intende realizzare una rete di comunicazioni elettroniche a banda ultra-larga (di seguito la “Rete a Banda Ultra-Larga”) nella c.d. “Area Industriale Artigianale di Carsoli-Oricola” (di seguito, “AIA”), come individuata nell'Allegato A (AIA) dello schema di Convenzione;
- il Comune è proprietario, o comunque titolare, di infrastrutture fisiche (quali, a titolo meramente esemplificativo: cavidotti, illuminazione pubblica, tubazioni, pozzetti, chiusini, tratti aerei, ecc..) idonee ad ospitare la posa di cavidotti, cavi e fibra ottica per la realizzazione di una rete pubblica di comunicazione elettronica per la fornitura di servizi a banda ultra-larga, ubicate nell'AIA (di seguito, le “Infrastrutture Esistenti”), aventi l'estensione indicativa di cui all'Allegato B (Infrastrutture Esistenti), dello schema di Convenzione;
- il Comune è intenzionato a favorire lo sviluppo digitale del territorio, per avere la possibilità di implementare servizi per i cittadini e aziende che richiedono una trasmissione dati veloce sfruttando un'infrastruttura di telecomunicazioni a banda ultra-larga in fibra ottica;



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
- Medaglia d'argento al valor civile -
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 –



- nel contesto ed ai fini della realizzazione della Rete a Banda Ultra-Larga nel territorio dell'AIA ed in linea con il relativo quadro normativo, FibreConnect ha intenzione di utilizzare, inter alia, le Infrastrutture Esistenti, al fine di minimizzare l'impatto dei lavori;
- il Comune è disponibile a concedere l'utilizzo delle suddette Infrastrutture Esistenti alle condizioni e termini di cui all'allegato schema di Convenzione;
- le Parti intendono sottoscrivere l'allegata Convenzione al fine di disciplinare i termini e le condizioni di utilizzo delle Infrastrutture Esistenti da parte di FibreConnect;

Visto lo schema di convenzione rubricato "CONCESSIONE DEI DIRITTI D'USO DI INFRASTRUTTURE FISICHE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA NEL COMUNE DI CARSOLI" e ritenuto di approvarlo perché consono alle finalità prima evidenziate di sviluppo strategico di una rete di comunicazione elettronica a banda ultra-larga;

Richiamato il D.lgs. n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di approvare, per le ragioni espresse in premessa, l'allegato schema di Convenzione rubricato "CONCESSIONE DEI DIRITTI D'USO DI INFRASTRUTTURE FISICHE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA NEL COMUNE DI CARSOLI";
- 2) di dare atto che la sottoscrizione della convenzione non implica l'assunzione di impegni dispesa per il Comune;
- 3) di dichiarare immediatamente eseguibile il provvedimento deliberativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs.267/2000.

Il proponente

Pareri art. 49 T.U.

In Ordine alla Regolarità tecnica: favorevole

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Carlo Amandola

In Ordine alla Regolarità contabile: favorevole

Il Responsabile del Servizio Ragioneria
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

**CONCESSIONE DEI DIRITTI D'USO DI INFRASTRUTTURE FISICHE PER LA
REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA NEL
COMUNE DI CARSOLI**

(di seguito, la “Convenzione”)

Tra

- 1) **Comune di Carsoli**, con sede legale in Piazza della Libertà 1 (AQ), C.F. e Partita IVA n. 00217280668, qui debitamente rappresentata da un firmatario munito dei necessari poteri (di seguito il “**Comune**”)

E

- 2) **FibreConnect S.p.A.**, con sede legale in, Antonio Salandra 18, 00187 Roma, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 16449641006, codice fiscale e Partita IVA 16449641006, qui debitamente rappresentata da un firmatario munito dei necessari poteri (di seguito “**FibreConnect**” o la “**Società**”);

(il Comune e FibreConnect sono congiuntamente indicate come le “**Parti**” e ciascuna singolarmente come la “**Parte**”)

Premesso che

- a) FibreConnect è un operatore di telecomunicazioni impegnato nella realizzazione di un progetto nazionale per sviluppare una rete di comunicazione elettronica a banda ultra-larga e, nel perseguimento del proprio oggetto sociale, ha ottenuto un'autorizzazione generale per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di comunicazione ai sensi dell'Art. 11 del Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259 (come successivamente modificato e integrato, il “**Codice delle Comunicazioni Elettroniche**”), numero di iscrizione al “*Registro degli Operatori di Comunicazioni*” 37907;
- b) il Codice delle Comunicazioni Elettroniche, in attuazione della Direttiva 2014/61/UE, ha successivamente introdotto norme di semplificazione ed agevolazione delle procedure di realizzazione delle reti in fibra ottica, anche in parziale riforma e ad integrazione della normativa previgente in materia;

- c) l'Art. 3 del D.M. 1° ottobre 2013, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, in coerenza con il quadro normativo di riferimento sopra richiamato prevede che l'installazione delle infrastrutture digitali sia effettuata prioritariamente utilizzando infrastrutture stradali ed intercapedini già esistenti ed utilizzate per il passaggio di altri sottoservizi, purché ciò risulti compatibile con le rispettive specifiche norme di settore, in una logica di conservazione e al fine di limitare al massimo l'impatto ambientale degli interventi;
- d) FibreConnect intende realizzare una rete di comunicazioni elettroniche a banda ultra-larga (di seguito la "**Rete a Banda Ultra-Larga**") nella c.d. "*Area Industriale Artigianale di Carsoli-Oricola*" (di seguito, "**AIA**"), come individuata nell'**Allegato A (AIA)** alla presente Convenzione;
- e) il Comune è proprietario, o comunque titolare, di infrastrutture fisiche (quali, a titolo meramente esemplificativo: cavidotti, illuminazione pubblica, tubazioni, pozzetti, chiusini, tratti aerei, ecc..) idonee ad ospitare la posa di cavidotti, cavi e fibra ottica per la realizzazione di una rete pubblica di comunicazione elettronica per la fornitura di servizi a banda ultra-larga, ubicate nell'AIA (di seguito, le "**Infrastrutture Esistenti**"), aventi l'estensione indicativa di cui all'**Allegato B (Infrastrutture Esistenti)**;
- f) il Comune è intenzionato a favorire lo sviluppo digitale del territorio, per avere la possibilità di implementare servizi per i cittadini che richiedono una trasmissione dati veloce sfruttando un'infrastruttura di telecomunicazioni a banda ultra-larga in fibra ottica;
- g) nel contesto ed ai fini della realizzazione della Rete a Banda Ultra-Larga nel territorio dell'AIA ed in linea con il relativo quadro normativo, FibreConnect ha intenzione di utilizzare, *inter alia*, le Infrastrutture Esistenti, al fine di minimizzare l'impatto dei lavori;
- h) si allega *sub* **Allegato C (Delibera di Approvazione)** la delibera di approvazione del Comune della presente Convenzione, inclusiva dei riferimenti normativi e regolamentari applicabili;
- i) il Comune è disponibile a concedere l'utilizzo delle suddette Infrastrutture Esistenti alle condizioni e termini di cui alla presente Convenzione; e
- j) le Parti intendono sottoscrivere la presente Convenzione al fine di disciplinare i termini e le condizioni di utilizzo delle Infrastrutture Esistenti da parte di FibreConnect.

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

1 Premesse e allegati

- 1.1 Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Convenzione.
- 1.2 In caso di contrasto tra la presente Convenzione, gli Allegati o eventuali documenti qui richiamati, la presente Convenzione prevarrà.

2 Oggetto della Convenzione

- 2.1 Ai sensi della presente Convenzione, il Comune concede alla Società, che accetta, i diritti di uso non esclusivo delle Infrastrutture Esistenti, per tutta la durata della presente Convenzione, per la posa di minitubetti in PHD 10/12 mm fino al numero massimo ospitabile dalle Infrastrutture Esistenti, idonei ad ospitare cavi in fibra ottica (i “**Minitubetti**”) (di seguito, i “**Diritto d’Uso**”).
- 2.2 Resta inteso tra le Parti che:
- (i) le Infrastrutture Esistenti oggetto dei Diritti d’Uso, rimarranno nella esclusiva proprietà del Comune; e
 - (ii) la Rete a Banda Ultra-Larga e le relative infrastrutture ed ogni opera connessa, realizzate dalla Società, siano esse posate nel suolo o nel sottosuolo e soprasuolo pubblico, o posate all’interno delle Infrastrutture Esistenti, rimarranno nella proprietà esclusiva della Società.
- 2.3 A fronte della concessione a FibreConnect dei Diritti d’Uso, FibreConnect si impegna, a condizione che le Infrastrutture Esistenti siano tecnicamente idonee ad ospitare i Minitubetti, a seguito di occupazione effettiva e definitiva con fibra ottica da Parte di FibreConnect stessa delle Infrastrutture Esistenti (“**Occupazione Definitiva**”) e per tutta la durata dell’Occupazione Definitiva, a fornire al comune n° 5 telecamere per videosorveglianza ed a fornire i collegamenti in Fibra Ottica (a base palo) di tali telecamere.
- 2.4 Le Parti prendono atto che, ai fini alla realizzazione della Rete a Banda Ultra-Larga, FibreConnect potrà utilizzare anche, *inter alia*, infrastrutture esistenti (quali, a titolo meramente esemplificativo, cavidotti, pozzetti, ecc...) di

proprietà e/o nella disponibilità di soggetti (siano essi soggetti pubblici o privati, ivi compresi altri operatori di telecomunicazioni) terzi, ivi compresi eventuali soggetti controllati dal Comune (i “**Soggetti Controllati**”).

2.5 Nei casi di cui al precedente Paragrafo 2.4, il Comune si farà promotore presso i propri Soggetti Controllati affinché gli stessi:

- (i) forniscano alla stessa Società ogni informazione necessaria alla valutazione dell'utilizzo da parte della Società delle infrastrutture di proprietà di tali Soggetti Controllati (le “**Infrastrutture dei Soggetti Controllati**”); e
- (ii) consentano l'utilizzo delle Infrastrutture dei Soggetti Controllati da parte della Società.

2.6 FibreConnect avrà il diritto di sub-concedere ai propri clienti (in possesso dei necessari titoli autorizzativi) i Diritti d'Uso oggetto della presente Convenzione.

3 Verifiche sulle infrastrutture esistenti

3.1 La Società, direttamente o per il tramite di terzi incaricati, avrà il diritto di porre in essere tutte le attività volte ad individuare le effettive possibilità di utilizzo delle Infrastrutture Esistenti per la posa della Rete a Banda Ultra-Larga, ivi comprese aperture pozzetti nonché prova di pervietà e sottotubazione delle Infrastrutture Esistenti (di seguito, le “**Attività di Verifica**”).

3.2 Nel contesto delle Attività di Verifica, FibreConnect avrà diritto di, *inter alia*, inserire i Minitubetti nelle Infrastrutture Esistenti.

3.3 Nel corso delle Attività di Verifiche che dovessero essere svolte su sede stradale, FibreConnect sarà tenuta a rispettare tutte le norme di sicurezza previste dalla normativa applicabile al fine di evitare incidenti, ivi inclusi la collocazione dei segnali previsti dall' Art. 21 del D.Lgs. n. 285/1992 (*Codice della Strada*) e dalla restante normativa applicabile.

3.4 FibreConnect avrà il diritto di effettuare il taglio del manto stradale in corrispondenza dei pozzetti e in corrispondenza di eventuali interruzioni delle tubature, qualora ciò si rendesse utile o necessario nel contesto delle Attività di

Verifica. Al termine delle Attività di Verifica, FibreConnect sarà tenuta ad effettuare interventi di ripristino provvisori con bitume a freddo di eventuali tagli del manto stradale effettuati ai sensi del presente paragrafo.

- 3.5 FibreConnect comunicherà gli esiti delle Attività di Verifica al Comune almeno 15 (quindici) giorni prima delle attività di posa della Rete a Banda Ultra-Larga, nelle modalità di cui al seguente *Articolo 7 (Comunicazioni)*.

4 Impegni della Società

4.1 In aggiunta a ogni altro impegno o obbligo previsto ai sensi della presente Convenzione, la Società si impegna a:

- (i) eseguire i lavori di posa della Rete a Banda Ultra-Larga e le Attività di Verifica, nonché eventuali interventi di ripristino ad essa spettanti, nel pieno rispetto di ogni normativa applicabile;
- (ii) utilizzare le Infrastrutture Esistenti in modo tale da non interrompere, interferire, danneggiare o pregiudicare le funzionalità delle stesse;
- (iii) far rispettare al proprio personale, e/o ad eventuali terzi che prestino la propria attività a FibreConnect ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione, le disposizioni contenute nella presente Convenzione; e
- (iv) adottare tutte le misure prescritte dalla normativa applicabile al fine di assicurare la sicurezza degli addetti ai lavori di posa della Rete a Banda Ultra-Larga e di chiunque fruisca dell'infrastruttura stradale eventualmente interessata dai lavori di posa della Rete a Banda Ultra-Larga.

5 Impegni del Comune

5.1 In aggiunta a ogni altro impegno o obbligo previsto ai sensi della presente Convenzione, il Comune si impegna a:

- (i) nominare, con provvedimento del Sindaco (o di altro soggetto competente) contestuale alla sottoscrizione della presente Convenzione, un Punto Unico di Contatto (di seguito "PUC") con il compito, tra l'altro, di adottare tutti gli atti utili o necessari all'attuazione della presente

Convenzione;

- (ii) informare in via preventiva la Società, nel caso di interventi che interessino le Infrastrutture Esistenti, assumendo, in concerto con la Società, tutti i provvedimenti (eventualmente a carattere provvisorio) necessari a mettere in sicurezza le Infrastruttura Esistenti e la Rete a Banda Ultra-Larga e minimizzare il rischio di sospensioni/interruzioni del servizio di telecomunicazioni fornito dalla Società. La Società avrà il diritto di presenziare con i suoi tecnici all'esecuzione dei suddetti interventi da parte del Comune;
- (iii) porre in essere, a propria cura e nei limiti in cui tecnicamente possibile, tutte le azioni che si rendano utili o necessarie a rendere e mantenere le Infrastrutture Esistenti idonee ad ospitare i Minitubetti ed i restanti elementi della Rete a Banda Ultra-Larga; e
- (iv) porre in essere, a propria cura, tutte le azioni che si rendano necessarie, nei limiti dell'esercizio delle proprie competenze e attribuzioni pubblicistiche, per salvaguardare i diritti del Comune sulle Infrastrutture Esistenti e, conseguentemente, i Diritti d'Uso concessi a FibreConnect, anche nei confronti dei terzi.

6 Durata della Convenzione e Risoluzione

- 6.1 La presente Convenzione e le disposizioni in essa contenute avranno validità pari a 10 (dieci) anni decorrenti dalla data di firma della stessa Convenzione (il "**Termine di Durata Iniziale**").
- 6.2 Allo scadere del Termine di Durata Iniziale, la Convenzione si rinnoverà per automaticamente per ulteriori 10 (dieci) anni.
- 6.3 Allo scadere della durata della presente Convenzione, qualora la stessa non venga rinnovata, FibreConnect avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che verranno definiti dal Comune secondo criteri di ragionevolezza.
- 6.4 La presente Convenzione si risolverà di diritto, ai sensi dell'articolo 1454 del

codice civile, nell'ipotesi in cui, trascorsi 30 (trenta) giorni lavorativi dallo scadere dei termini adempimento dell'obbligazione di una delle Parti, sia stata inviata dalla Parte cui l'inadempimento non è attribuibile, con le modalità di cui all'Articolo 7 della presente Convenzione, intimazione ad adempiere alla Parte inadempiente e la stessa non proceda all'adempimento entro i 30 (trenta) giorni lavorativi successivi a quelli del ricevimento della comunicazione di intimazione ad adempiere.

7 Comunicazioni

7.1 Le comunicazioni che le Parti dovranno fare in virtù della presente Convenzione saranno valide se effettuate per iscritto mediante PEC o lettera raccomandata a/r e indirizzate a:

a) per FibreConnect:

FibreConnect S.p.A.

Via Salandra 18

00187 Roma

PEC: FibreConnectspa@legalmail.it

c. a. Legale Rappresentante: Renzo Ravaglia

b) per il Comune:

Comune di Carsoli

Piazza della Libertà 1

67061 Carsoli (AQ)

PEC comune.carsoli@pec.it

7.2 Le comunicazioni si intendono ricevute alla data dell'avviso di ricezione.

8 Modifiche e Legge Applicabile

8.1 La presente Convenzione è regolata dalla legge Italiana.

8.2 La presente Convenzione potrà essere modificata solo per iscritto dalle Parti.

8.3 Le Parti si impegnano a modificare per iscritto la presente Convenzione al fine di recepire eventuali modifiche rese necessarie a seguito di eventuali mutamenti nelle disposizioni normative applicabili, cercando, al contempo e nei limiti della legge di volta in volta applicabile, di mantenere sostanzialmente inalterati gli equilibri tra i rispettivi diritti ed obbligazioni e lo spirito originario della presente

Convenzione.

8.4 FibreConnect avrà il diritto di cedere, per il tramite di comunicazione scritta da notificarsi al Comune nelle modalità di cui al precedente Articolo 7 (*Comunicazioni*), la presente Convenzione e/o tutti i propri diritti o gli obblighi derivanti dalla presente convenzione a soggetti terzi dotati di un'autorizzazione generale per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di comunicazione ai sensi dell'Art. 11 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, ivi compreso il seguente operatore: Tecno General S.r.l., con sede legale in Via Dell' Industria, 10, 63900 Fermo, Italia, con capitale sociale pari ad euro 100.000,00 i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Fermo FM-128207, codice fiscale e partita iva 01327330443, ROC n. 19039.

8.5 Rimane inteso tra le Parti che qualora la titolarità di una o più delle Infrastrutture Esistenti, o parte di esse, sia stata o venga trasferita a qualsiasi titolo a un soggetto terzo (il "Concessionario") il Comune sarà tenuto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del codice civile, a far sì che il Concessionario subentri al Comune nella presente Convenzione ovvero se ne renda cessionario proseguendo nel rapporto contrattuale instaurato con la presente Convenzione con assunzione di tutti i diritti e gli obblighi dalla stessa derivanti in capo al Comune fino al termine di durata della relativa concessione, fermo restando che il Comune rimarrà solidalmente responsabile con il Concessionario nei confronti di FibreConnect per l'adempimento degli obblighi gravanti in capo al Concessionario per effetto del subentro nella, o della cessione della, presente Convenzione.

9 Risoluzione delle controversie

9.1 Per le controversie nascenti dal o connesse con la presente Convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di Avezzano.

10 Disposizioni generali

10.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a compiere di volta in volta gli atti e/o le azioni e/o le attività e/o a redigere e/o scambiare gli atti e/o documenti, ulteriori rispetto a quanto espressamente previsto dalla presente Convenzione, che siano ragionevolmente richiesti/e dall'altra Parte al fine di rendere effettivi e/o

mantenere e/o proteggere i diritti in favore della Parte richiedente, e comunque di perseguire lo scopo e lo spirito della presente Convenzione.

10.2 Ogni ritardo e/o inerzia di una Parte nell'esercizio di diritti previsti a suo favore della presente Convenzione, ovvero ogni atto di esercizio parziale di diritti non potrà in alcun modo intendersi come rinuncia totale o parziale della Parte interessata a tali diritti.

10.3 Nel caso in cui una o più disposizioni della presente Convenzione, ovvero la relativa applicazione a determinate fattispecie, sia in qualsiasi misura invalida e/o inefficace, le disposizioni restanti non saranno colpite da tale invalidità e/o inefficacia, ed ogni diversa disposizione della Convenzione rimarrà pertanto pienamente valida ed azionabile, purché le Parti abbiano concordato per iscritto le eventuali modifiche alla presente Convenzione aventi ad oggetto il mantenimento del sostanziale equilibrio tra i rispettivi diritti ed obbligazioni.

10.4 La presente Convenzione non determina e non dà luogo ad alcuna società, neanche di fatto, associazione, joint venture o partnership o rapporti di agenzia o di dipendenza tra le Parti; di conseguenza in nessun caso una della Parti potrà essere ritenuta responsabile per le azioni, dichiarazioni, omissioni, atti, fatti e/o comportamenti tenuti dall'altra.

11 Regime fiscale, spese, imposte e registrazione


11.1 L'Accordo dovrà essere registrato solamente in caso d'uso. La Parte che ne richieda la registrazione provvederà al pagamento dell'imposta in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986 e delle spese di registrazione.

12 Lista Allegati

- Allegato A (AIA);
- Allegato B (Infrastrutture Esistenti);
- Allegato C (Delibera di Approvazione)

Allegato A

AIA



Allegato B
Infrastrutture Esistenti



Allegato C

Delibera di Approvazione

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Avv.to Velia Nazzarro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco Cerasoli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- Viene pubblicata in data odierna sul sito web del Comune – albo pretorio on line per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267/2000 – art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69)
- E' stata compresa nell'elenco prot. n° 1396 in data odierna delle delibere comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Comunale, li 09/03/2023

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Cerasoli



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U.)
- E' divenuta esecutiva il giorno decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. 267/2000)
- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000 e dall'art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla Residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale
